



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

Area socio-culturale

ALLEGATO "A"

DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO PSICO/PEDAGOGICO ALL'ASILO NIDO COMUNALE – PERIODO 01/01/2017- 31/12/2018

PREMESSE:

- Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 22.12.2015 relativa all'approvazione del bilancio annuale di previsione per l'anno 2016 con oggetto "Bilancio di previsione per l'esercizio 2016 e per gli esercizi 2017/2018, programma triennale delle opere pubbliche 2016/2018 ed elenco annuale 2016, nota di aggiornamento del D.U.P. - Esame ed approvazione";
- Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 180 del 22/12/2015 relativa all'assegnazione dei mezzi finanziari ai Responsabili dei Servizi per l'anno 2016;
- Visto l' art. 7 comma 6, 6-bis e 6-ter del D. Lgs. N. 165/2001 testo vigente;
- Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 30/03/2009 con oggetto "Adeguamento criteri per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma (art. 3- co. 54,55,56 e 57 , L.N. 244/2007, art. 46 D.L. 112/2008 convertito nella legge 133/2008 e art. 48 co. 3 - D. Lgs. 267/2000)";
- Vista l'appendice al vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvata con Delibera di Giunta Comunale n. 27 del 12/03/2008, come modificata dalla Delibera di Giunta Comunale n. 118 del 01/09/2010;
- Visto il D. Lgs. 50/2016;

Art. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO.

L'incarico ha per oggetto il servizio di supporto psico-pedagogico all'asilo nido comunale nell'ambito degli interventi previsti a favore della prima infanzia (ai sensi della Legge 285/1997, della Legge Regionale n. 3/2008, della Legge 328/2000) e quindi rivolti ai minori, alle famiglie, al personale educativo, secondo le modalità indicate al successivo art. 2.

Non saranno oggetto di valutazione i corsi di formazione psico-pedagogica rivolti al personale educativo.

Art. 2 – DESCRIZIONE DELL'INCARICO.

Il professionista dovrà assicurare:



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

Area socio-culturale

- a) la presenza all'asilo nido comunale (ed eventualmente alla scuola dell'infanzia del territorio per la gestione del passaggio dei bambini dall'asilo nido alla scuola dell'infanzia e per la realizzazione di progetti che coinvolgono entrambe le strutture), con modalità liberamente ed autonomamente stabilite con i coordinatori delle strutture stesse, per un numero di ore adeguate allo svolgimento dei compiti indicati all'art.1 e stimate in n. 160 ore complessive nel periodo di riferimento;
- b) incontri periodici con il coordinatore dell'asilo nido e, se necessario, contatto con l'assistente sociale per concordare le modalità di intervento e promuovere la collaborazione con l'utenza;
- c) incontri periodici, secondo le richieste, con i gruppi di lavoro dell'asilo nido e con le famiglie su tematiche specifiche, incontri di progettazione, supervisione e verifica degli interventi educativi e interventi di counseling, osservazioni di monitoraggio;
- d) incontro con gli educatori, singolarmente e in gruppo, per approfondire le dinamiche relazionali interne al gruppo e per fornire indicazioni circa il recupero e l'inserimento degli alunni disabili e disadattati;
- e) stesura di schede anamnestiche dei singoli bambini, che necessitano di un intervento e di sostegno di tipo psicologico, colloqui periodici con le famiglie presso gli uffici del servizio sociale del comune e/o presso l'asilo nido e/o la scuola dell'infanzia;
- f) collaborazione, nell'ambito delle specifiche competenze professionali, con il servizio sociale per altri casi di interesse sociale, pratiche di affidamento minori, adozioni ecc, e per eventuali interventi in rete con i servizi del territorio;
- g) elaborazione e consegna periodica al servizio sociale di una relazione sull'attività svolta, oltre che al termine dell'incarico;
- h) partecipazione, in qualità di relatore, a serate informative a favore dei cittadini, qualora organizzate dall'Amministrazione su tematiche educative;
- i) l'incarico sarà svolto in collaborazione costante con il coordinatore dell'asilo nido e secondo le direttive impartite dal Responsabile dell'Area Socio – Culturale.

Art. 3 - DURATA E NATURA DEL CONTRATTO.

- a) Il contratto decorre dalla data di affidamento dell'incarico (presumibilmente gennaio 2017) e fino al 31/12/2018 senza possibilità di tacito rinnovo;
- b) Il professionista si obbliga a compiere verso il corrispettivo di cui al successivo art. 4 l'incarico oggetto della convenzione ai sensi degli artt. 2230-2238 C.C. e senza vincolo di subordinazione nei confronti del Comune;
- c) Nel caso di inadempimenti nello svolgimento del servizio, e fatte salve le cause di forza maggiore da certificarsi in accordo con le parti, verrà applicata una penale pari al 1% del compenso di cui all'art. 6. L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità del professionista per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione committente.

Art. 4 - COMPENSO.

Il Comune si impegna a corrispondere al professionista la somma complessiva massima di € 6.000,00 (corrispondente a presunte n. 160 ore nel periodo di riferimento), comprensiva di IVA e di tutti gli oneri fiscali e previdenziali previsti dalla normativa vigente a carico dell'Amministrazione Comunale committente e al lordo delle ritenute erariali.

La liquidazione del corrispettivo, in rate mensili/trimestrali posticipate, avverrà a seguito della presentazione della fattura riferita e comunque a seguito di verifica da parte del servizio sociale competente della regolare esecuzione dell'attività.



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

Area socio-culturale

Si precisa che l'incarico potrà subire variazioni in corso di realizzazione per cause legate all'andamento della legislazione di finanza locale dei Comuni. In tal caso, resta fatta salva la facoltà dell'incaricato di recedere dal rapporto, senza nulla pretendere dall'Amministrazione comunale, qualora il professionista non sia interessato alla prosecuzione dell'incarico alle condizioni economiche che saranno eventualmente stabilite in applicazione della normativa specifica.

Art. 5 - PREROGATIVE DEL COMUNE.

1) Nel rapporto contrattuale tra l'Amministrazione Comunale ed il professionista, costituiscono prerogative della prima le seguenti facoltà:

- a. facoltà di richiedere al professionista di attenersi alle proprie generali linee guida;
- b. facoltà di esaminare e giudicare l'attività svolta, nonché di formulare eventuali indirizzi ed osservazioni delle quali il professionista dovrà tenere conto nella fase esecutiva del contratto;
- c. facoltà di verificare i criteri seguiti e la conformità dell'attività svolta ai programmi ed agli obiettivi dell'Ente.

2) L'Amministrazione Comunale si riserva di manifestare il proprio orientamento sui punti fondamentali dell'attività oggetto dell'incarico durante la sua esecuzione, di chiedere e di ottenere eventualmente opportune o necessarie variazioni o modifiche.

3) In caso di malattia o del verificarsi di un qualsiasi altro impedimento di diritto e/o di fatto che impedisca la temporanea esecuzione del contratto, il professionista può eventualmente farsi sostituire da un altro, con eguali requisiti, senza che nessun vincolo venga a costituirsi tra il Comune ed il sostituto. Nel caso in cui il professionista non provveda alla propria eventuale sostituzione, il Comune provvederà alla riduzione proporzionale del compenso dovuto se la temporanea impossibilità di esecuzione del contratto dovesse protrarsi oltre il settimo giorno. Qualora l'impedimento temporaneo dovesse divenire definitivo, il contratto si risolverà automaticamente dal giorno di accertamento dell'impedimento definitivo; si considera definitivo l'impedimento che si protrae per oltre 60 (sessanta) giorni.

4) E' facoltà dell'Amministrazione Comunale quella di revocare motivatamente l'incarico in ogni momento previo preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. Sia al momento dell'eventuale revoca sia allo scadere naturale del contratto, rimane piena ed esclusiva l'utilizzazione, con le modalità previste dalla legge, da parte del Comune dei risultati, degli atti e degli elaborati prodotti dal professionista nell'espletamento dell'attività contrattuale.

5) L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare la presente procedura di affidamento ovvero di non procedere all'affidamento, qualora nessuna candidatura risulti conveniente o idonea in relazione alle esigenze del servizio; in tali casi i concorrenti non potranno vantare diritti né pretese, né per il fatto di aver presentato la candidatura, né per effetto del mancato affidamento.

6) L'Amministrazione si riserva la possibilità di attivare l'incarico anche nelle more di perfezionamento del contratto.

ART. 6 – RECESSO.

1) L'Amministrazione comunale può avvalersi della facoltà di recedere dal contratto ai sensi del 1° comma dell'art. 2237 del C.C. e di utilizzare, con le modalità ritenute più opportune, il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso. In tale ipotesi l'incaricato avrà diritto al compenso per le prestazioni fino ad allora svolte.

2) E' facoltà del professionista di rinunciare all'incarico e rescindere anticipatamente il contratto, purché con comunicazione scritta, con adeguata motivazione e con almeno 60 giorni di preavviso.



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

Area socio-culturale

Il recesso da parte del professionista comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per il periodo di residua durata del rapporto, salva l'eventuale rivalsa dell'Amministrazione per i danni provocati.

3) L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto ai sensi e per gli effetti degli artt. 1456 e ss. del Codice Civile qualora dovesse verificarsi una delle seguenti ipotesi:

- a. cessione del contratto ad altri;
- b. gravi danni prodotti all'immagine dell'Amministrazione Comunale;
- c. mancato rispetto di quanto previsto all'art. 3 che comporti l'applicazione di penali superiori al 10% dell'importo contrattuale;
- d. violazione dell'obbligo di riservatezza o di ogni altra condizione o clausola prevista dalle norme di natura generale o speciale vigenti nella materia oggetto d'incarico.

4) L'applicazione della risoluzione del contratto non pregiudica la messa in atto, da parte dell'Amministrazione Comunale, di azioni di risarcimento per danni subiti.

Art. 7 – TRATTAMENTO DEI DATI.

1) I dati personali del professionista saranno trattati per tutti gli adempimenti consequenziali la stipulazione del presente atto con l'utilizzo di procedure anche informatizzate. Gli stessi saranno altresì comunicati ad enti pubblici e soggetti privati secondo le norme vigenti. Responsabile del trattamento dei dati è l'Amministrazione Comunale.

2) Le parti contraenti danno reciprocamente atto del fatto che a seguito della presente convenzione, il professionista acquisisce la qualifica di titolare del trattamento ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 196/2003 per tutti quei dati, anche sensibili, trattati in virtù dell'incarico affidato. Il professionista si obbliga ad ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali.

Art. 8 – SPESE.

Qualsiasi spesa inerente o conseguente il contratto, nessuna eccettuata o esclusa, è a carico del professionista, che assume a suo completo ed esclusivo carico tutte le imposte e tasse relative al presente atto, compresi gli oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi a norma di legge.

Art. 9 – REGISTRAZIONE IN CASO D'USO.

Il presente atto sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

Art. 10 – COPERTURA ASSICURATIVA.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi e antinfortunistici e R.C. relativi all'espletamento dell'incarico di supporto psico – pedagogico sono a carico del professionista, il quale ne è il solo responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune e di ogni indennizzo.

Art. 11 – CONTROVERSIE.

Le parti definiranno amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione; qualora ciò non fosse possibile sarà competente il Tribunale di Busto Arsizio.

Art. 12 – CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI E OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA.

In caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti (art. 54 comma 5 D. Lgs. 165/2001) l'Amministrazione comunale può avvalersi della facoltà di recedere dal contratto con le modalità ritenute più opportune. Il professionista sarà informato dei contenuti del



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

Area socio-culturale

suddetto codice di comportamento. Il professionista, ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., è tenuto, con oneri a proprio carico, a partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri dell'attività svolta.

Art. 13 – RINVIO.

Per quanto non previsto nel presente atto, si rinvia alle norme disciplinanti la materia.

Responsabile del procedimento: Cristina De Alberti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Cristina De Alberti